Integrazione delle Linee Guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e spin-off dell'Ateneo di Bologna del 25.9.2012

1. Disciplina del conflitto d'interesse tra le Strutture di Ateneo e le società spin off

- 1.1. La Strutture dell'Ateneo possono procedere all'affidamento di attività a favore di società spin-off a valere su provviste finanziarie provenienti da fondi strutturali, bandi di ricerca esterni di tipo competitivo e da commesse per attività in conto terzi, ad esclusione degli altri fondi, anche regionali, assegnati dall'Ateneo e diversi da quelli precedenti. Le medesime Strutture possono affidare alle società spin-off lo svolgimento di attività di ricerca, di sviluppo e altre attività, anche strumentali e di servizio, generate in un contesto di ricerca per un valore non eccedente il 25% del fatturato annuo nei primi tre anni successivi alla costituzione e per un valore non eccedente al 10% decorso il primo triennio.
- 1.2. Il personale dell'Ateneo responsabile o partecipante ad un progetto di cui al punto precedente, che propone al proprio Dipartimento o altra Struttura dell'Ateneo l'affidamento di attività a favore di una società spin-off, non può assumere incarichi gestionali nella stessa società spin-off.
- 1.3. Le condizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche alla società spin-off che sia parte sub-contraente di un progetto di ricerca, di sviluppo e di servizio dell'Ateneo o partecipato dall'Ateneo.
- 1.4. Per il periodo di durata delle agevolazioni concesse dall'Ateneo, la società avente caratteristiche di spin-off non può costituire o partecipare al capitale sociale di altre società, consorzi, gruppi o raggruppamenti di società che abbiano quale oggetto sociale prevalente il trasferimento o lo sfruttamento dei risultati dell'attività di ricerca, di sviluppo o di servizio la cui valorizzazione costituisce una finalità della stessa società spin-off.
- 1.5. E' fatta salva la deroga motivata ai punti precedenti da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 - 2. Incompatibilità e conflitto d'interessi per il personale dell'Ateneo che partecipa alle società spin off

- 2.1. Il personale docente e altro personale di ricerca che partecipa alle società spin-off non può svolgere attività in concorrenza o in conflitto d'interessi con le attività istituzionali dell'Ateneo. Il personale è tenuto a comunicare le situazioni di concorrenza e di conflitto d'interesse che possano determinarsi nello svolgimento delle attività a favore delle società spin-off.
- 2.2. La disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività a favore delle società spin-off in base al regime d'impegno istituzionale è stabilita dal regolamento di Ateneo in materia di assunzione degli incarichi extra-istituzionali del personale docente e ricercatore. La medesima disciplina si applica ai ricercatori a tempo determinato.

Le incompatibilità e le autorizzazioni per il personale tecnico-amministrativo sono stabilite dal competente regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra-istituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto.

2.3. E' fatto salvo quanto previsto dal DM 10 agosto 2011, n. 168 recante regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società spin-off o start-up universitari in attuazione dell'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Albo informatico delle società spin off e disciplina transitoria

- 3.1. E' istituito, presso l'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico, l'Albo informatico delle società spin-off accreditate dell'Ateneo. Queste ultime aggiungono alla denominazione societaria l'indicazione "spin-off dell'Università di Bologna".
- 3.2. Le società aventi caratteristiche di spin-off accreditate dall'Ateneo sono tenute ad adeguarsi ai principi e ai criteri stabiliti dal presente documento integrativo entro il termine di due anni dall'approvazione.